



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 579

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica

18/12/2022 - 00:30

Indice

1. DDL S. 579 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 579.....	4

1. DDL S. 579 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 579
XVIII Legislatura

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica

Iter

28 maggio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.579

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Stefano Lucidi](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

DOMICILIO RESIDENZA DIMORA , DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO , CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 579

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LUCIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge vuole promuovere la diffusione della cittadinanza digitale, la quale non si configura come cittadinanza alternativa a quella «tradizionale» ma la completerebbe, intervenendo negli atti di primo contatto tra persona e Stato, in quel dialogo burocratico che si genera con la domanda di iscrizione all'anagrafe e continua con la comunicazione del codice fiscale al neonato o al neocittadino.

Il tema è fondamentale, perché significa disporre di un'identità digitale unica assegnata formalmente fin dalla nascita e riconosciuta come essenziale per tutte le comunicazioni con le amministrazioni e tra le amministrazioni pubbliche, attraverso i diversi strumenti e tecnologie utilizzabili.

Il presente disegno di legge si propone di assicurare le fondamenta dei diritti di cittadinanza digitale sin dalla nascita (o comunque sin dall'acquisto della cittadinanza), affinché al cittadino neonato, a seguito della comunicazione dell'anagrafe, vengano assegnati, oltre al codice fiscale personale, un domicilio digitale e una carta di identità elettronica.

In particolare l'intervento è rivolto a costituire le fondamenta di un vero e proprio diritto di cittadinanza digitale, con obblighi e non mere facoltà per la pubblica amministrazione, finalizzati a facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini.

Dunque, fermo restando il quadro normativo esistente, occorre introdurre delle integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intendono apportare integrazioni agli articoli 1, 3-*bis* e 66 del suddetto codice.

In *primis*, con la modifica prevista alla lettera *a*) del comma 1 si prevede un'integrazione alla definizione di domicilio digitale, il cui scopo principale è quello di promuovere e di facilitare la comunicazione digitale tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

Con la modifica di cui alla lettera *b*), si prevede l'obbligo al momento dell'acquisizione della cittadinanza della scelta del domicilio digitale che deve essere inserito nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche già previsto all'articolo 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale. I domicili digitali contenuti in tale elenco sono trasmessi dall'Agenzia per l'Italia digitale al Ministero dell'interno per il completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Con la modifica di cui alla lettera *c*) si prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di rilasciare al cittadino la carta d'identità elettronica al momento della nascita o dell'acquisto della cittadinanza. Le modalità per il rilascio e le caratteristiche della carta d'identità elettronica sono definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di domicilio digitale

del cittadino)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter*), le parole: «valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale» sono sostituite dalle seguenti: «volto a promuovere e a facilitare la comunicazione digitale tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i cittadini e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale»;

b) all'articolo 3-*bis*, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al momento dell'acquisto della cittadinanza, ciascun cittadino o soggetto esercente la responsabilità genitoriale elegge il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-*quater*»;

c) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di rilasciare al cittadino, a seguito della denuncia di nascita o comunque a seguito dell'acquisto della cittadinanza, la carta d'identità elettronica».

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

